



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

## COMUNICAZIONE N. 7

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

### OGGETTO:

➤ Studi medici e odontoiatrici che occupano fino a 10 lavoratori - Valutazione dei rischi con procedure standardizzate a far data dal 1 giugno 2013 — Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota (All. n. 1) del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni)".

Con la suddetta nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare il Ministero precisa che, considerato il quadro normativo vigente, i datori di lavoro, che occupano fino a 10 lavoratori, possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013.

Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori dovranno a far data dal 1° giugno 2013 effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 (V. Comunicazione n. 95 del 11 dicembre 2012).


Si rileva che, qualora una azienda che occupa fino a 10 lavoratori abbia già un proprio documento di valutazione dei rischi (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tal documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le procedure standardizzate, fermi restando gli obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del DVR.

2013/966-05-02-2013-PARTENZA

In conclusione si evidenzia che la redazione del DVR, secondo le procedure standardizzate, pone tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico, che occupano fino a 10 lavoratori, nella possibilità di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 agli articoli 17, 28 e 29 e al tempo stesso li mette al riparo dalla applicazione di sanzioni.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Amedeo Bianco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amedeo Bianco', written over the printed name.

All. n. 1



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di lavoro**  
già Direzione Generale della Tutela delle  
Condizioni di Lavoro  
**Divisione III**



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**Partenza - Roma, 31/01/2013**  
**Prot. 32 / 0002583 / MA001.A001**

Al Ministero della Salute  
Al Ministero dello Sviluppo economico  
Al Ministero dell'Interno  
Al Ministero della Difesa  
Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  
Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva  
All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità  
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro  
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo  
All'Ispettorato regionale del lavoro di Catania  
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro  
Alla Provincia autonoma di Trento  
Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni  
All'INAIL  
Alla CGIL  
Alla CISL

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO**  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 0646834059 Fax. 06 46834260  
Email: Div3tutelaLavoro@lavoro.gov.it

Alla UIL  
Alla UGL  
Alla CISAL  
Alla CONFSAL  
Alla CIU  
Alla CIDA  
Alla CONFINDUSTRIA  
Alla CONFCOMMERCIO  
Alla CONFAGRICOLTURA  
Alla CONFARTIGIANATO  
Alla CNA  
Alla CONFESERCENTI  
Alla CONFAPI  
Alla CONFCOOPERATIVE  
Alla LEGACOOOP  
All' ABI  
All'AGCI  
All'UNCI  
Alla CASARTIGIANI

**LORO SEDI**

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate – chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 0646834059 Fax. 06 46834260  
Email: Div3tutelaLavoro@lavoro.gov.it